

## ARTICOLI 57, 61 E 102

# Le nuove clausole sociali

Rita Pescatore

*Le clausole sociali trovano applicazione anche al di fuori delle procedure Pnrr e diventano strumento dedicato di contrasto alle diseguaglianze che in modo strutturale affliggono i contesti lavorativi*

## Le clausole sociali come misura di tutela a carattere strutturale

Il Codice 2023 dedica all'istituto delle clausole sociali gli artt. 57, 61 e 102, che insieme - in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lett. h) - delineano una disciplina dalla portata applicativa composita.

Le clausole sociali integrano misure promozionali di emancipazione sociale, che nell'impianto del nuovo Codice assumono natura sistemica, trovando perciò applicazione anche al di fuori delle procedure di affidamento finanziate con le risorse di carattere straordinario previste dal Pnrr e dal Pnc (passaggio evolutivo questo già anticipato dalla giurisprudenza amministrativa, v. *Tar, Lazio, Roma 8 marzo 2023, n. 3873*) e divenendo strumento dedicato di contrasto alle diseguaglianze che in modo strutturale affliggono i contesti lavorativi.

Le clausole sociali sono declinate principalmente quali requisiti necessari o ulteriori requisiti premiali dell'offerta (artt. 57 e 61) e quali impegni dell'operatore economico (art. 102). Costituiscono in via generale disposizioni con cui le stazioni appaltanti possono richiedere l'adozione da parte degli operatori

economici di misure, meccanismi e strumenti idonei non più soltanto al raggiungimento della stabilità occupazionale del personale impiegato nell'esecuzione delle commesse pubbliche ma altresì tese a:

- › favorire condizioni di pari opportunità generazionali, l'integrazione lavorativa delle persone diversamente abili o svantaggiate;
- › a contrastare le forme di discriminazione nell'accesso e nei luoghi di lavoro per motivi legati al genere;
- › a garantire l'applicazione delle tutele previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di settore.

Di volta in volta tali misure saranno da comprovare o autocertificare in fase di gara e/o da attuare, previo impegno, nella successiva fase di esecuzione della commessa. Gli effetti attesi dalla loro applicazione, pertanto, risultano assai più ampi degli obiettivi di mera stabilità occupazionale previsti all'art. 50 del Dlgs 50/2016, rendendo esse visibile al diritto dei contratti pubblici tutto lo spettro di condizioni soggettive che nell'accesso e nei luoghi di lavoro risultano strutturalmente svantaggiate.

## La disciplina codicistica nel dettaglio: il regime obbligatorio e discrezionale

L'art. 57 riproduce in parte il contenuto dell'art. 50 del Dlgs 50/2016 e ne estende la portata applicativa prevedendo l'obbligo espresso per i documenti iniziali di gara di contenere specifiche clausole sociali, tenuto conto della tipologia di intervento, con particolare riguardo a quelli del settore dei beni culturali e del paesaggio. Tale obbligo è circoscritto - sul piano oggettivo - ai bandi di gara, avvisi e inviti per gli affidamenti di contratti di appalto di lavori e servizi, con esclusione di quelli aventi natura intellettuale, e di contratti di concessione.

Clausole siffatte, mediante le quali le stazioni appaltanti richiedono agli operatori economici di adottare e/o aver adottato e/o assumere l'impegno di ricorrere a misure orientate a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'applicazione dei contratti nazionali e territoriali di settore, sono qualificate all'art. 57 quali requisiti necessari